

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 1 – Proposizione della candidatura.

Possono candidarsi nel Consiglio Direttivo dell'Associazione i soci effettivi o fondatori, nei limiti stabiliti dall'art. 10.

Per soci effettivi si intendono coloro che hanno manifestato la propria volontà ad aderire all'Associazione procedendo al versamento della quota di adesione (anche qualora tale quota sia stata regalata nel corso degli eventi dell'Associazione) e alla compilazione del modulo di adesione. Tuttavia per consentire una più ampia partecipazione, anche il giorno stesso dell'Assemblea, è ammessa la regolarizzazione della propria posizione, da intendersi come mera compilazione del modulo, qualora la quota sia già stata versata in precedenza all'ultima delibera del Direttivo (o regalata dall'Associazione).

Per coloro che intendono candidarsi ad una delle cariche sociali, la qualifica di socio dovrà invece essere necessariamente presente e verificata al momento stesso della presentazione della propria candidatura.

I candidati entro il sesto giorno precedente all'Assemblea devono:

- compilare l'apposito modulo predisposto dall'Associazione con cui si propone la propria candidatura;
- inviare il modulo per posta elettronica all'indirizzo liucalumni@liuc.it;
- raccogliere almeno 20 manifestazioni di sostegno alla propria candidatura tra i soci dell'Associazione.

A quest'ultimo proposito possibile compilare un registro in cui venga specificato il nome del candidato e il ruolo per il quale si propone, seguito dalle firme dei soci sostenitori. In tal caso occorre specificare per ciascun socio il numero del documento d'identità.

In alternativa ciascun sostenitore potrà redigere una mail specificando i propri dati e nome e cognome del candidato che sostiene e della carica per la quale si propone. Tutte queste mail (indirizzate dal sostenitore al candidato) devono essere inviate congiuntamente all'Associazione da parte del candidato.

Le manifestazioni di sostegno possono essere riferite anche a più candidati.

Alle medesime condizioni è possibile presentare la propria candidatura per il Collegio dei revisori. L'Associazione, nella persona designata dal Direttivo, procederà a verificare la regolarità formale della candidatura e ad inoltrarle al Collegio dei Probiviri segnalando eventuali problematiche.

I Probiviri o, su loro indicazione, la persona designata dal Direttivo, danno comunicazione al candidato della correttezza o meno della propria candidatura.

Le candidature regolari saranno rese pubbliche sui social network dell'Associazione, sul sito web e inoltrate via mail ai soci, entro il quinto giorno precedente l'Assemblea.

Art. 2 – Svolgimento dell'Assemblea ai fini del rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali sarà convocata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

All'apertura delle operazioni di voto saranno individuati 2 scrutatori volontari responsabili della gestione delle operazioni di voto, ove possibile estranei agli organi sociali in carica e non candidati.

L'elettorato attivo spetta ai soci onorari, nonché a tutti i soci effettivi ammessi alla partecipazione dell'Assemblea e candidabili. I soci fondatori non hanno diritto di voto ma possono presenziare ai lavori.

Il voto è espresso in forma segreta.

Il voto è ammesso anche per delega, come previsto dall'art. 7 dello statuto. Ad ogni Socio è consentito rappresentare per delega scritta non più di altri due Soci. Le deleghe devono essere inviate all'indirizzo liucalumni@liuc.it entro il 21 ottobre 2019. E' ammessa, in via eccezionale, la

possibilità di presentare le deleghe anche all'inizio dei lavori assembleari purché il modulo sia accompagnato da un documento di riconoscimento del delegante.

Il voto potrà essere espresso anche con modalità elettroniche, e dovrà pervenire all'indirizzo e-mail dell'Associazione liucalumni@liuc.it entro le ore 24 del giorno precedente la convocazione dell'Assemblea.

L'Associazione, nella persona designata dal Direttivo, procederà a verificare la regolarità formale del voto espresso a mezzo mail e ad inoltrarlo al Collegio dei Probiviri segnalando eventuali irregolarità.

Nel caso in cui il Collegio dei probiviri non sia costituito o per qualunque motivo non sia in grado di svolgere tale compito la verifica della regolarità delle candidature sarà svolta con le stesse modalità dal Collegio dei revisori.

Il risultato dei voti espressi elettronicamente è sommato al risultato ottenuto nelle elezioni assembleari.

Art. 3 – Votazioni.

In apertura dei lavori assembleari sarà possibile, anche per agevolare le operazioni di voto, che i candidati si propongano come "lista". La lista, non potrà avere un numero di candidati inferiore a quello corrispondente alle cariche elettive oggetto di nomina. La decisione sulla possibilità di ammettere la candidatura per liste o meno, è rimessa all'Assemblea.

Le modalità di voto saranno, in tal caso, le seguenti.

Se non ci saranno candidature individuali, ma solo liste, la votazione potrà avvenire esclusivamente per lista. I voti già giunti a mezzo mail per i singoli candidati dovranno essere attribuiti alla lista.

In caso di elezioni con candidature miste, vale a dire sia espresse in lista che individualmente, bisognerà esprimere la preferenza personale anche all'interno della lista. Il voto dato al candidato di una lista dovrà in tal caso intendersi come voto dato anche alla lista.

Al termine dello scrutinio, risulteranno eletti la lista o i candidati individuali che abbiano conseguito il maggior numero di voti fino a concorrenza delle cariche disponibili. Nell'ambito della lista è però necessario che ciascuno dei partecipanti abbia conseguito un numero di voti maggiore dei candidati individuali. Se così non fosse, i candidati individuali con il maggior numero di voti prenderanno il posto all'interno della lista di coloro che hanno ottenuto voti inferiori.

La nomina, seguirà durata, modalità ed oneri previsti dallo statuto.